

APUAFARMA S.P.A.

Sede in VIALE XX SETTEMBRE 177/B, 54033 CARRARA (MS)
Capitale sociale Euro 1.050.369,40 i.v.

**Relazione sul governo societario ex art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016
(documento allegato al bilancio al 31/12/2018)**

Apuafarma S.p.A., in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

La presente relazione è stata predisposta tenendo in considerazione le raccomandazioni del CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) e riportandole alla specifica situazione aziendale.

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente programma di misurazione del rischio aziendale sulla base del "Regolamento per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell'art. 6, c. 2 e dell'art. 14, c. 2 del d.lgs. 175/2016" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 09/11/2017, cui si rinvia integralmente. Il presente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "*probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica*"; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "*si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "*lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*".

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risente di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "*la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento*";
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

La Società, al fine di valutare il rischio di crisi, ha individuato alcuni valori-limite per determinati indicatori che, se superati, rappresentano elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi.

In particolare, il "Regolamento per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell'art. 6, c. 2 e dell'art. 14, c. 2 del d.lgs. 175/2016" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 09/11/2017, prevede l'individuazione di una 'soglia di allarme' qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
2. le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 10%;

3. la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
4. l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;
5. l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo fisso, è inferiore ad 1;
6. il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%;
7. gli indici di dilazione dei crediti e dei debiti commerciali [(crediti commerciali/fatturato)x365 e (debiti commerciali/fatturato)x365] superano i 180 giorni e questi superano rispettivamente il 40% dell'attivo e del passivo.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvede a redigere con cadenza annuale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel Regolamento.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sono trasmessa all'organo di controllo e di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate sono, inoltre, portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della presente Relazione sul governo societario.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018.

In adempimento al programma di valutazione del rischio definito dal Regolamento approvato dall'organo amministrativo con deliberazione del 09/11/2017, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2018, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La Società opera nel settore farmaceutico pubblico al dettaglio e gestisce servizi sociali, cimiteriali, mense, trasporto scolastico, e centri ricreativi. In particolare, la Società ha per oggetto le attività di seguito elencate:

- l'organizzazione e la gestione in proprio delle Farmacie comunali e dei servizi relativi;
- la vendita di specialità medicinali, galenici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, parafarmaceutici, sanitari, prodotti per l'alimentazione per la prima infanzia, prodotti dietetici, complementi alimentari, prodotti per l'igiene personale, apparecchi medicali, cosmetici e prodotti di erboristeria;
- il commercio anche all'ingrosso dei prodotti sopra specificati, nel rispetto delle normative e dei limiti di legge;
- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti erboristici, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- la partecipazione, a studi e iniziative di carattere socio-educativo per promuovere l'informazione su un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;
- l'organizzazione e la gestione in proprio di servizi e attività socio-assistenziali;
- la gestione di centri di aggregazione e socializzazione, ad essi affidati dall'Amministrazione del Comune di Carrara;
- la gestione integrata dei servizi cimiteriali comprensiva della manutenzione degli immobili e delle pertinenze assegnate per la gestione dei servizi, nonché della gestione dell'obitorio e del crematorio comunale;
- la gestione dei servizi di mensa e ristorazione scolastica pubblica ed altri servizi in materia educativa;
- la gestione del trasporto scolastico e la manutenzione dei mezzi propri e di proprietà comunale adibiti al trasporto scolastico, nonché del servizio di assistenza, secondo gli indirizzi e il piano del trasporto scolastico del Comune di Carrara;
- altri servizi pubblici locali che saranno oggetto di affidamento da parte del Comune di Carrara, previa modifica dell'oggetto sociale.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2018 è il seguente:

SOCIO	N. AZIONI	VALORE	PERCENTUALE
Comune di Carrara	9.750	1.024.725,00	97,56%
Apuafarma S.p.A.	234	24.593,40	2,34%
Comune di Fivizzano	10	1.051,00	0,1%

3. L'ORGANO AMMINISTRATIVO.

L'organo amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera assembleare del 26/09/2017, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri: Luca Cimino, Presidente del Consiglio di Amministratore, Maria Gemma Ceccarelli e Riccardo Pollina, Consiglieri.

4. L'ORGANO DI CONTROLLO.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale composto da tre membri: Pascal Arrighi, Presidente del Collegio Sindacale, Manuela Conti e Giuseppe Piccioli, Sindaci effettivi.

Il mandato del Collegio Sindacale, nominato con delibera assembleare del 15/07/2015, è scaduto con l'approvazione del bilancio al 31/12/2017 ma attualmente vige la *prorogatio* del mandato, ai sensi dell'art. 2400 c.c., fino al perfezionamento della fusione della Società per incorporazione in Amia S.p.A.

La revisione è affidata al collegio sindacale.

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2018 è la seguente:

Organico	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Dirigenti	1	1	-
Quadri	9	9	-
Impieganti	2	2	-
Operai	23	22	1
Altri	152	142	10
Totale	187	176	11

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al paragrafo 2 del programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e dei margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame:

	Soglia di allarme	Risultanze	Anomalia
1	<i>La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutive. (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, schema di cui all'articolo 2425 c.c.)</i>	<i>Gestione operativa sempre positive nel triennio</i>	NO
2	<i>Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 10%</i>	<i>Non si sono registrate perdite negli ultimi tre anni</i>	NO
3	<i>La relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale</i>	<i>Nessuna discontinuità</i>	NO
4	<i>L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo fisso, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%</i>	1,11	NO
5	<i>Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%</i>	0,57%	NO
	Altri elementi di analisi		
6	<i>L'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1</i>	1,11	

7	<i>Gli indici di dilazione dei crediti commerciali [(crediti commerciali/fatturato)x365] superano i 180 giorni e questi superano il 40% dell'attivo</i>	33	
8	<i>Gli indici di dilazione dei debiti commerciali [(debiti commerciali/fatturato acquisti)x365] superano i 180 giorni e questi superano il 40% del passivo</i>	116	

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che, in base alle informazioni attuali, il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

	Oggetto della valutazione	Risultanza della valutazione
a)	Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale	<i>APUAFARMA SPA ha adottato i seguenti regolamenti interni:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento per l'affidamento di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia; - Regolamento per il reclutamento del personale; - Regolamento per l'attivazione dei tirocini; - Regolamento per la concessione di agevolazioni economiche e sponsorizzazioni; - Regolamento per la gestione della casa economale; - Regolamento per l'accesso ai servizi del Nuovo Crematorio Cittadino di Carrara.
b)	Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;	<i>E' prevista l'implementazione di un ufficio di controllo interno in seguito alla conclusione del processo di fusione con AMIA SPA, che permetterà di acquisire maggiori risorse umane e ampliare le competenze disponibili. Si fa presente, infatti, che AMIA SPA è attualmente già dotata di un ufficio preposto al controllo di gestione con funzioni di reportistica periodica nei confronti dell'organo di controllo.</i>

c)	<p>Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;</p>	<p><i>APUAFARMA SPA ha adottato un Codice Etico di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).</i></p> <p><i>La Società ha, inoltre, adottato le seguenti Carte dei servizi, con cui si è imposta una disciplina sulle prestazioni che offre ai cittadini:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Carta dei servizi farmaceutici;</i> - <i>Carta dei servizi cimiteriali;</i> - <i>Carta dei servizi sociali.</i> <p><i>Inoltre, in data 29/01/2019, l'Amministratore Unico ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019/2021 ex L. 190/2012.</i></p> <p><i>Son state predisposte apposite procedure per la gestione dell'accesso civico e per la segnalazione di illeciti e irregolarità da parte del dipendente (whistleblowing policy).</i></p> <p><i>In seguito alla conclusione del processo di fusione con AMIA SPA, si procederà ad attivare programma per l'adozione del modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/2001.</i></p>
d)	<p>Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.</p>	<p><i>Si ritiene al momento non necessaria l'implementazione di tali programmi, considerate le dimensioni, la struttura organizzativa e l'attività svolta dalla Società. La necessità di implementare tali programmi sarà valutata in seguito alla fusione.</i></p>